Legge regionale 27 novembre 2006 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Disposizioni urgenti in materia di personale.

Art. 4

(Inquadramento di personale del Corpo forestale dello Stato)

1.Il personale del Corpo forestale dello Stato individuato ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 6 febbraio 2004, n. 36 (Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato) e del decreto 5 luglio 2005 emanato dal Capo del Corpo forestale dello Stato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, può essere inquadrato nel ruolo unico regionale con effetto dalla data di inizio servizio presso la Regione.

2.Il personale è inquadrato nel ruolo unico regionale nella categoria e posizione economica dell'Area forestale corrispondente alla qualifica rivestita presso l'amministrazione di provenienza secondo le seguenti equiparazioni:

Qualifiche C.F.S.	Categorie e posizioni economiche Regione
Assistente	F B 1
Ispettore Capo	F C 1

3.Il personale inquadrato conserva l'anzianità giuridica maturata nelle qualifiche e livelli ricoperti presso l'amministrazione di provenienza.

4.Al personale inquadrato è attribuito il trattamento economico previsto per la categoria e posizione economica di inquadramento; qualora detto trattamento risulti inferiore a quello di cui all'articolo 3 del decreto 5 luglio 2005 emanato dal Capo del Corpo forestale dello Stato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la differenza è conservata a titolo di assegno <<ad personam>> riassorbibile con qualsiasi futuro miglioramento economico.

5.Il trattamento economico di cui al comma 4 è determinato a titolo definitivo successivamente all'intervenuta sottoscrizione dei contratti collettivi di lavoro riferiti al biennio economico in corso alla data di inquadramento.

6.Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi da 1 a 5, fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale

per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

a)UPB 51.1.280.1.3501 - capitoli 3550, 3551, 3561;

b)UPB 51.1.280.1.3651 - capitoli 3552, 3553;

c)UPB 51.3.250.1.687 - capitolo 9650;

d)UPB 51.1.250.1.3659 - capitolo 9670.

7.Le entrate derivanti dallo Stato ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 36/2004 sono accertate e riscosse sull'unità previsionale di base 3.7.427, con riferimento al capitolo 858 (3.7.2) che si istituisce <<per memoria>> nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 280 - servizio n. 180 - Gestione del personale - Titolo III - categoria n. 3.7 con la denominazione <<Trasferimenti dallo Stato delle risorse finanziarie necessarie alla copertura dei costi del personale trasferito ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 6 febbraio 2004, n. 36>>.